

NEWSLETTER DICEMBRE 2020
DIPARTIMENTO RISK GOVERNANCE & COMPLIANCE

**“SELF RISK ASSESSMENT”
AI FINI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Con il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019 (delibera ANAC 13 novembre 2019 n. 1064) si è consolidata una **visione integrata della gestione del rischio** che già ben conoscevano quegli imprenditori, amministratori, professionisti, consulenti e studiosi che si sono approcciati alla prevenzione degli illeciti ai sensi del DLgs. 231/2001 e – più in generale – ai **sistemi di risk governance e di risk management**.

Su questo tema anche il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha di recente (novembre 2020) pubblicato un documento dedicato al processo di gestione del rischio relativo alle attività corruttive.

SELF ASSESSMENT

Può essere utile evidenziare che l'ANAC consiglia l'adozione di un **approccio “qualitativo”** per l'analisi dei rischi; trattasi di metodo fondato sul fatto che *“l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri. Ciò significa che tali valutazioni, anche se supportate da dati, non prevedono (o non dovrebbero prevedere) la loro rappresentazione finale in termini numerici.”*

Per stimare l'esposizione al rischio occorre definire in via preliminare gli **indicatori del livello di esposizione** del procedimento/attività al rischio di corruzione in un dato arco temporale. Lo stesso PNA, nell'Allegato 1, propone una elencazione tabellare degli stessi, tra cui:

- la presenza di interessi rilevanti per i destinatari del processo (interessi “esterni”);
- il grado di discrezionalità del processo;
- la manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata;
- l'opacità del processo decisionale;
- il grado di attuazione delle misure di prevenzione (procedure e controlli).

LIVELLO DI RISCHIO

Il sistema di valutazione proposto prevede che il *risk owner* assegni a ciascun indicatore un valore che esprima il **livello di rischio tra “basso”, “medio” e “alto”** sulla base di una rilevazione dei dati e delle informazioni necessarie a esprimere un giudizio motivato su di essi. Le valutazioni devono in parte essere supportate da dati oggettivi (salvo documentata indisponibilità degli stessi), in parte effettuate

attraverso forme di autovalutazione da parte dei responsabili delle unità organizzative coinvolte nello svolgimento del processo (c.d. self assessment).

Si noti che è lo stesso PNA a precisare che il rischio residuo non potrà mai essere del tutto azzerato *“in quanto, anche in presenza di misure di prevenzione, la possibilità che si verifichino fenomeni corruttivi attraverso accordi collusivi tra due o più soggetti che aggirino le misure stesse può sempre manifestarsi.”* L’attuazione delle azioni di prevenzione dovrà, dunque, avere come obiettivo la riduzione del rischio residuo a un **livello quanto più prossimo allo zero**.

Poiché, almeno in parte, si ricorre a **forme di autovalutazione**, il Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPCT) avrà il compito di vagliare sulle valutazioni dei responsabili per analizzarne la ragionevolezza ed evitare che una sottostima del rischio porti alla non attuazione di azioni di mitigazione.

ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE

Tenuto conto dell’emergenza sanitaria derivante dal COVID-19, l’Autorità nazionale anticorruzione, con una comunicazione del 2 dicembre, ha ritenuto opportuno differire **al 31 marzo 2021** il termine per l’aggiornamento dei Piani di prevenzione della corruzione.

La proroga in oggetto è finalizzata proprio a garantire lo svolgimento adeguato di tutte le attività connesse all’assessment sopra delineato.

Queste attività interessano non solo le Pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, ma anche tutte quelle società e quegli enti “controllati” da questi, secondo la definizione data dall’art. 2 del D.lgs. 33/2013.

Si tratta, in particolare, di:

Società in controllo pubblico	Per la nozione di controllo, si fa riferimento all'art. 2359 c.c., ossia al fatto che la Pubblica Amministrazione o altro ente pubblico disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante nell'assemblea ordinaria (cfr. art. 2 del DLgs. 175/2016 e art. 2-bis del DLgs. 33/2013). Sono escluse le società quotate come definite dall'art. 2 co. 1 lett. p) del DLgs. 175/2016, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche. Tra le società in controllo pubblico, vi sono le società "in house" come definite dall'art. 2 del DLgs. 175/2016.
---	--

**Altri enti di diritto privato
in controllo pubblico**

Associazioni, fondazioni e altri enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000,00 euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da Pubbliche Amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da Pubbliche Amministrazioni (art. 2-bis co. 2 lett. c) del DLgs. 33/2013).

DIPARTIMENTO RISK GOVERNANCE & COMPLIANCE

**Per tutte le informazioni sulle attività e sul Team di lavoro del
Dipartimento Risk Governance & Compliance di V&P:**

<https://www.vptl.it/compliance/>